

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

CENTRO MISSIONARIO PERSICETANO ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lg. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

CENTRO MISSIONARIO PERSICETANO-ODV, di seguito denominata associazione, con sede legale in via Bologna, 96/M nel Comune di San Giovanni in Persiceto, Bologna, operante senza fini di lucro.

L'associazione:

- A) Si ispira all'insegnamento della chiesa Cattolica ed impegna i propri aderenti ad una coerente assunzione di responsabilità sia personale che di gruppo diretta alla soddisfazione delle necessità morali e materiali di tutti coloro che sono nello stato di bisogno
- B) Ricerca i modi di applicazione pratica del Vangelo per la costruzione di una società rinnovata basata sulla dignità della persona e sulla giustizia sociale promuovendo la più ampia solidarietà fraterna.
- C) nella sua istruzione si ispira a criteri democratici
- D) ritiene l'attività di volontariato espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo fondamentali per il suo funzionamento ed il raggiungimento degli scopi perseguiti

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- *beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e/o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.*
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;*

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo ma non esaustivo :

1. la raccolta di indumenti, mobili, libri, utensili, biciclette, giocattoli ed altri oggetti di uso domestici e non, che una volta riparati vengono messi a disposizione dei cittadini
2. sostegno alla scuola in orario extrascolastico con l'accoglienza di studenti indisciplinati o con difficoltà scolastiche e progetti di alternanza scuola lavoro;

3. l'organizzazione e la promozione di iniziative e progetti di solidarietà, nazionali ed internazionali, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo di attività di formazione e costruzione di servizi a supporto dell'educazione
4. inserimento dei migranti nelle attività di volontariato e del lavoro
5. finanziamento di progetti sociali o educativi sostegno di persone svantaggiate proposti da altri Enti, Istituzioni ed associazioni
6. promozione di manifestazioni ed eventi locali in collaborazione con le Istituzioni, altre associazioni, e comunità straniere locali;
7. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
8. Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie attive e passive relative sia a beni mobili che immobili -ritenute utili - con esclusione soltanto della raccolta di risparmio. L'Associazione può acquistare alienare permutare e donare ricevere in donazione e mortis causa anche beni immobili, automezzi e mobili, contrarre mutui, costituire ipoteche, consentire trascrizioni e cancellazioni di patti, rinunciare ad ipoteche legali e a surroghe legali ed esplicare ogni attività consentita dalle norme vigenti. In particolare l'Associazione potrà dedicarsi alla raccolta di materiali di scarto o abbandonati o di rifiuti in qualche modo riutilizzabili quale ad esempio - puramente indicativo e non esaustivo - cartoni carta vetro ferro vecchio stracci mobili ecc. da distruggere o alienare a terzi previo eventuale trasformazione o restauri condizionamenti utilizzando l'attività dei volontari suoi associati.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'associazione, attività che avranno carattere secondario rispetto a quelle di interesse generale e saranno individuate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

E' richiesta agli associati una condotta morale irreprensibile la diligente osservanza di principi cristiani nonchè l'osservanza del presente statuto.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio di apposita ricevuta).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- esaminare i libri sociali obbligatori, secondo le modalità previste dallo Statuto; l'organo preposto a ricevere le relative richieste viene individuato nell'Organo di Amministrazione che vi dovrà provvedere all'adempimento entro 15 giorni, al fine di assicurare l'effettività di tale diritto;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a undici (11), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili

Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente ;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque (5) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

1. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

6. quote e contributi degli associati;
7. eredità, donazione e legati;
8. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
9. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
10. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
11. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
12. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
13. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
14. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Sindaco dove l'associazione ha la sede legale.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

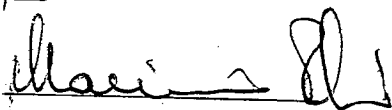
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 18 - Rinvio

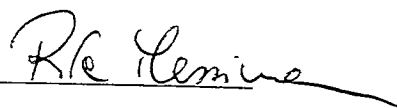
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Li 20/12/22

Il Presidente



Il Segretario





CENTRO MISSIONARIO PERSICETANO

"DON ENRICO SAZZINI" ODV

Via Bologna, 96/m – San Giovanni in Persiceto (BO)

Associazione iscritta all'ODV al n° 000435 – C.F.: 92028440375

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della variazione allo statuto richiesta per la trasmigrazione al RUNTS.

L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 09.30 in San Giovanni in Persiceto presso la sede dell'associazione in via Bologna 96/m, come indicato nell'avviso di convocazione regolarmente inviato a tutti i soci, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci del Centro Missionario Persicetano ODV per approvare le modifiche allo statuto richieste per finalizzare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Assume la presidenza della riunione, il Presidente Maurizio Poli, funge da segretaria verbalizzante la socia Rita Messina.

Sono presenti 57 soci su 81 iscritti, constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la sua validità, il Presidente dà lettura delle modifiche ad integrazione dello Statuto dell'assemblea e lettura integrale degli articoli dello Statuto.

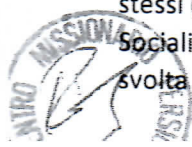
Di seguito si indicano i punti dello Statuto che è necessario modificare ai fini dell'iscrizione al RUNTS:

✓ art. 2: si prevede che l'Associazione potrà svolgere "attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali". Affinché tale previsione statutaria risulti conforme all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, è necessario specificare altresì anche il loro carattere secondario rispetto alle attività di interesse generale svolte dall'associazione nonché l'organo sociale preposto ad individuare in futuro le predette attività;

✓ art. 5: con riferimento ai diritti dei soci, l'art. 15 co. 3 del D. Lgs. 117/2017, prevede che gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, secondo le modalità previste dallo Statuto. È necessario individuare quantomeno l'Organo preposto a ricevere le relative richieste e il termine entro il quale deve adempiere, al fine di assicurare l'effettività di tale diritto;

✓ artt. 5 e 7: si riserva il diritto di voto ai soli associati maggiorenni, sebbene i minori siano espressamente ammessi. Tali previsioni si pongono in contrasto con i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati che sono ribaditi dall'art. 25 co. 3 del Codice del Terzo Settore come principi cardine dell'associazionismo, nonché con l'art. 24 co. 1 e 2 del D. Lgs. 117/2017 che sancisce il principio inderogabile per cui tutti gli associati hanno diritto di voto. Quindi, deve ritenersi illegittima la generalizzata e indiscriminata esclusione dalla partecipazione in Assemblea e dal diritto di voto degli associati minorenni, dato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (cfr. anche Cass. Civ. Ord. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228 e Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309/2019 e 18244/2021). Si fa presente, tuttavia, che le ODV anche in ragione del tipo di attività svolta non sono obbligate ad ammettere i minori, tuttavia laddove si precisi che il voto è riservato ai

Giovanna Formica





r_emi.ro.Giunta - Prot. 06/02/2023.0107973.E

Giovanna Fa





maggioresni si sottintende che i minori, sebbene ammessi (dal momento che sono ammesse tutte le persone fisiche senza distinzioni), non possono votare e ciò contrasta con le norme e i principi sopra richiamati;

✓ art. 7: mancano talune competenze inderogabili dell'assemblea elencate all'art. 25 co. 1 del D. Lgs. 117/2017. Inoltre, si prevede che le modifiche statutarie possano essere approvate anche in terza convocazione, priva di quorum costitutivo. Tuttavia, è opportuno eliminare tale previsione o, quantomeno, prevedere un quorum costitutivo adeguato per garantire il rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione degli associati in relazione alla modifica dell'atto fondamentale dell'associazione. Infatti, nella Circolare Ministeriale n. 20/2018 si precisa che "Qualora gli associati intendano discostarsi dalle disposizioni codicistiche, occorre ricordare che il principio democratico, cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore [...] e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, "lex specialis" regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico." (v. anche Nota n. 6214 del 9 luglio 2020);

✓ art. 13 n. 11): si prevedono, tra le entrate, i proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale "volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali". Tale previsione non è conforme all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 che consente le attività diverse solo se secondarie e strumentali a quelle di interesse generale; sarà necessario quindi sostituire l'inciso sopra riportato con "purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017";

✓ art. 13: si legge che "Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse". L'art. 8 co. 1 del D. Lgs. 117/2017 impone che l'intero patrimonio dell'associazione sia utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle indicate finalità, per tale intendendosi esclusivamente le attività di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in quanto solo tali attività possono essere definite istituzionali (come chiarito dallo stesso legislatore nella relazione esplicativa al Codice del Terzo Settore). Pertanto, è necessario eliminare l'inciso "e di quelle ad esse direttamente connesse" dalla previsione statutaria in questione;

✓ art. 19: da eliminare. Il RUNTS è entrato in funzione il 23/11/2021.

Non essendoci osservazioni e obiezioni si passa alla votazione e l'assemblea approva lo statuto modificato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.20 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

La segretaria

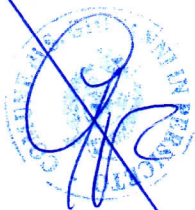
Il presidente





r_emi.ro.Giunta - Prot. 06/02/2023.0107973.E

Giannantonio



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

COPIE AUTENTICHE

(Art. 18 del D.P.R. n.445/2000)

Si attesta, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R.N. 445/2000, che la presente copia fotostatica è **copia parziale de:**

"COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, Provincia di Bologna, Corso Italia n.70 40017-BO- P.IVA : 00525661203 **STAMPA VERBALE ASSEMBLEA CENTRO MISSIONARIO PERSICETANO**

ed in particolare delle pagine:

pag. 96 e 97

pertanto **consiste in n. 4 facciate** esclusa la presente

ed è **conforme all'originale** esibito da Poli Maurizio, nato a CASALECCHIO DI RENO (BO) il 29/04/1954 e allo stesso restituito.

San Giovanni in Persiceto il 12/01/2023

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO
Giovanna Forni
Giovanna Forni

Rilasciato in carta resa legale

incassati diritti di segreteria Euro 0,50

